

Appalti PNRR – La disciplina applicabile dopo il 1° luglio 2023

I chiarimenti del MIT (circolare interpretativa del 12 luglio 2023)

Premessa

L'entrata in vigore, o meglio l'efficacia, del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) ha determinato, come logico, l'insorgenza di più regimi normativi.

Infatti, se tutte le procedure avviate dopo il 1° luglio 2023 saranno disciplinate dalle nuove regole, per tutte le procedure avviate prima di quella data continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'abrogato Codice del 2016 (D.Lgs. 50/2016).

Più precisamente, alle procedure avviate prima del 1° luglio 2023 si applicheranno *ratione temporis* le norme del D.Lgs. 50/2016 come modificate dai molteplici interventi normativi degli ultimi anni.

Fin qui l'impostazione è del tutto logica e condivisibile, anche in occasione dell'adozione del Codice del 2016 il settore aveva convissuto con una lunga coda di procedimenti disciplinati dal Codice del 2006 (D.Lgs. 163/2006). Per la verità in quell'occasione – in considerazione della paura delle amministrazioni rispetto alla scelta di non prevedere alcun regime transitorio – si era assistito ad una massiccia pubblicazione di bandi di gara nei giorni antecedenti la pubblicazione in Gazzetta del provvedimento (avvenuta in data 18 aprile 2016).

Oggi, alla suddetta coabitazione dei due regimi normativi (Codice 2016 e Codice 2023), si aggiunge un ulteriore aspetto di complicazione: la necessaria messa a terra degli investimenti PNRR e le norme speciali previste per la gestione di tali procedure.

Il regime transitorio e le abrogazioni previste dal D.Lgs. 36/2023

Il nuovo Codice appalti con l'obiettivo di delineare i confini applicativi delle diverse discipline detta un articolato regime transitorio.

Andando con ordine, in linea generale le norme di riferimento sono:

- **D.Lgs. 50/2016** – Codice appalti del 2016 e s.m.i., per la disciplina delle procedure avviate prima del 1° luglio 2023;
- **D.L. 77/2021** – Decreto Semplificazioni-Governance, per la disciplina degli appalti finanziati in tutto o in parte dalle risorse PNRR e PNC;
- **D.Lgs. 36/2023** – il nuovo Codice Appalti, che andrà a disciplinare tutte le procedure avviate dopo il 1° luglio 2023.

Per quanto la distinzione di cui sopra possa sembrare piuttosto chiara, la criticità operativa sul punto è rappresentata dall'incertezza sulla disciplina applicabile alle procedure PNRR e PNC avviate dopo il 1° luglio 2023. Ciò in considerazione del fatto che – nonostante in quella data il D.Lgs. 50/2016 risulta abrogato – il D.L. 77/2021 (che disciplina appunto le procedure PNRR) opera diversi richiami alla disciplina ivi contenuta.

La questione ha sollevato diverse discussioni tra gli operatori di settore, per tale ragione il Ministero delle infrastrutture e Trasporti con la circolare interpretativa del 12 luglio 2023 (recante: *“il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”*) individua la soluzione operativa applicabile.

La disciplina applicabile agli appalti banditi prima del 1° luglio 2023


La norma di riferimento è l'art. 226, co.2, del D.Lgs. 36/2023 (*“Abrogazioni e disposizioni finali”*)



Art. 226, co.2:

*“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai **procedimenti in corso**”*


La Definizione di Procedimenti in Corso



La disciplina applicabile agli appalti PNRR e PNC dopo il 1° luglio 2023

Sul punto, come anticipato, l'aspetto critico riguarda gli appalti PNRR e PNC avviati a seguito dell'efficacia del D.Lgs. 36/2023 (1° luglio 2023).

Il dubbio interpretativo è legittimamente generato dal fatto che:



Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo e fornire indicazioni operative circa la disciplina applicabile nel caso di procedure di appalto PNRR e PNC avviate dopo il 1° luglio 2023 la **Circolare interpretativa del MIT** (del 12.07.2023) chiarisce



“Una lettura sistematica e di insieme delle disposizioni (...) evidenzia che il portato normativo della disposizione di cui all’art. 225, co. 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigenza del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023), la specialità sia delle disposizioni derogatorie al D.Lgs. 50/2016 introdotte ai sensi del D.L. 77/2021 per le opere PNRR (...) sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi”



La circolare conferma dunque la **specialità** della disciplina di cui al D.L. 77/2021 e dei relativi rinvii.

Pertanto anche dopo il 1° luglio 2023, nel caso di **contratti PNRR e PNC, dovranno essere ritenuti applicabili gli articoli del D.Lgs. 50/2016** cui il D.L. 77/2021 rinvia (nonostante l'intervenuta abrogazione)